



Comune di RIGNANO SULL'ARNO  
(Provincia di FIRENZE)

**Applicazione  
dell'Imposta Unica Comunale – I.U.C.  
*Parte II : Regolamento per la disciplina  
dell'Imposta Municipale Propria – IMU***

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n. **25** del **20/05/2014**  
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. **18** del **15/06/2015**  
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. **21** del **28/04/2016**

## INDICE

<i>Articolo 1 - Oggetto del regolamento</i>
<i>Articolo 2 - Soggetto attivo</i>
<i>Articolo 3 - Presupposto impositivo</i>
<i>Articolo 4 - Definizione di abitazione principale, fabbricato, area fabbricabile, terreno</i>
<i>Articolo 5 - Soggetto passivo</i>
<i>Articolo 6 - Base imponibile</i>
<i>Articolo 7 - Riduzioni per fabbricato storico – inabitabile o inagibile e altre agevolazioni</i>
<i>Articolo 8 - Aliquota e agevolazioni</i>
<i>Articolo 9 - Quota riservata allo Stato</i>
<i>Articolo 10 - Detrazione per l'abitazione principale</i>
<i>Articolo 11 - Abitazioni assimilate all'abitazione principale</i>
<i>Articolo 12 - Esenzione terreni agricoli e fabbricati rurali</i>
<i>Articolo 13 - Altre esenzioni</i>
<i>Articolo 14 - Versamenti</i>
<i>Articolo 15 - Dichiarazione</i>
<i>Articolo 16 - Rimborsi e compensazioni</i>
<i>Articolo 17 - Funzionario Responsabile</i>
<i>Articolo 18 - Attività di controllo e accertamento</i>
<i>Articolo 19 - Sanzioni e interessi</i>
<i>Articolo 20 - Contenzioso</i>
<i>Articolo 21 - Riscossione coattiva</i>
<i>Articolo 22 - Trattamento dei dati personali</i>
<i>Articolo 23 - Norma di rinvio</i>
<i>Articolo 22 - Norme transitorie e finali</i>

**Art. 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 disciplina l'applicazione della Imposta Unica Comunale - IUC, istituita dall'art. 1 comma 639 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 per quanto concerne la componente patrimoniale dell'Imposta Municipale Propria - IMU.

**Art. 2**  
**SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo dell'IMU è il **Comune** nel cui territorio insistono, interamente o prevalentemente, gli immobili soggetti all'imposta.

**Art. 3**  
**PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, con esclusione dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa purché di categoria diversa da quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2. Per possesso si intende, ai sensi dell'art. 1140 del codice civile, il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento quale superficie, usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi. Non rileva la disponibilità del bene.

**Art. 4**  
**DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATO, AREE FABBRICABILE, TERRENO**

1. Ai fini dell'imposta di cui al presente regolamento:
  - a) Per "**fabbricato**" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
  - b) Per "**abitazione principale**" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni o l'esenzione previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare **si applicano ad un solo immobile**;
  - c) Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili situati in comuni diversi, l'agevolazione per abitazione principale e per le relative pertinenze si applica ad entrambi gli immobili solo se la diversa dimora dei componenti è dettata da effettive necessità lavorative e se uno dei due immobili è ubicato fuori dalla provincia di Firenze;
  - d) Per "**pertinenze dell'abitazione principale**" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di

- un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- e) Per “**area fabbricabile**” si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle effettive possibilità di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs 29 marzo 2004 n. 99 iscritti nella previdenza agricola sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo che abbia comunque i requisiti sopra individuati l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;
  - f) Per “**fabbricato merce delle imprese costruttrici**” si intendono quei fabbricati, che risultano già accatastati al catasto fabbricati con rendita attribuita o proposta ai sensi del DM 701/94, costruiti dalle imprese costruttrici e destinati alla vendita, ma rimasti invenduti, a condizione che non risultino locati;
  - g) Per “**terreno agricolo**” si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile, svolte in forma imprenditoriale (Coltivatore diretto o IAP di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 99/2004);
  - h) Per “**altro terreno**” si intendono tutti i terreni che non rientrano nella casistica delle lettere g) ed e);
  - i) Per “**fabbricato rurale**” si intende la costruzione necessaria allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del codice civile, iscritta al catasto fabbricati in categoria D/10 o A/6 (se abitativa) ovvero in categoria ordinaria con annotazione della ruralità ai sensi del DL 70/2011, modificato dall'art. 13 del DL 201/2011, con le disposizioni indicate dal Decreto MEF 26 luglio 2012 e della circolare dell'Agenzia del Territorio n. 2/2012;

## **Art. 5** **SOGGETTO PASSIVO**

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:
  - a. il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  - b. il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
  - c. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
  - d. il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data dalla stipula e per tutta la durata del contratto;
  - e. l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

**Art. 6**  
**BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011 e successive modificazioni.
2. Per i **fabbricati iscritti in catasto**, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n., 662, i seguenti moltiplicatori:
  - a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  - b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  - c. 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
  - d. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  - e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i **fabbricati classificabili nel gruppo catastale D**, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992 e successive modificazioni. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono determinare il valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per i terreni, diversi da quelli agricoli, come definiti dall'art. 4 del presente regolamento, la base imponibile IMU è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione rivalutato del 25 per cento con applicazione del moltiplicatore 135.
5. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

**Art. 7**  
**RIDUZIONI PER FABBRICATO STORICO – INABITABILE O INAGIBILE**  
**E ALTRE AGEVOLAZIONI**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le seguenti tipologie di immobili:
  - a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;
2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del precedente comma, si precisa quanto segue:
  - l'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in degrado fisico e strutturale del fabbricato che pregiudica la staticità dello stesso, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria;
  - non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il rifacimento e/o il mancato allaccio alle reti dei servizi pubblici acqua, luce, gas, fognature, ecc... ;
  - non sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono incorso interventi edilizi per cambio di destinazione d'uso, di demolizione e di recupero che rientrano nella fattispecie del punto 6. dell'art 6 del presente regolamento;
  - non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità la mera negligenza nella manutenzione del fabbricato protratta nel tempo.
3. Ai sensi del disposto della lettera 0a), comma 3, dell'art. 13 del Dl 201/2011, inserito dal comma 10 della legge 208/2015, la base imponibile è ridotta del 50 per cento "per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23";
4. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75 per cento.

## **Art. 8**

### **ALIQUOTA E AGEVOLAZIONI**

1. Le aliquote sono stabilite dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione e sono prorogate tacitamente per gli anni successivi se non modificate.
2. Con la stessa delibera vengono stabilite eventuali riduzioni o maggiorazioni di aliquote nei casi previsti dalla legge, nonché una diversa detrazione di imposta
3. In tutti i casi in cui il Comune, per riconoscere una agevolazione o riduzione di aliquota, richiede la presentazione di specifica autocertificazione attestante il possesso dei requisiti, tali autocertificazioni dovranno essere presentate entro il termine perentorio del 31 dicembre dell'anno in cui opera il beneficio, **pena il non riconoscimento dell'agevolazione e**

avranno validità anche per gli anni successivi fino alla decadenza delle condizioni oggetto di autocertificazione.

5. Qualora si verificano variazioni che determinano la decadenza dal diritto all'agevolazione, il contribuente è tenuto a comunicarle, con le stesse modalità, entro il 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata la variazione stessa.

#### **Art. 9**

### **QUOTA RISERVATA ALLO STATO**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.
2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.
4. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

#### **Art. 10**

### **DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e *classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9* e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Il Comune, con la deliberazione di cui all'articolo 7 del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

#### **Art. 11**

### **ABITAZIONI ASSIMILATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. L'assimilazione si estende anche alle pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 purché non risultino locate.

**Art. 12**  
**ESENZIONE TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALI**

1. A seguito delle modifiche apportate con legge 28 dicembre 2015 n. 208, i terreni agricoli, come definiti all'art. 4 lettera g) del presente regolamento, ricadenti nel territorio comunale, sono esenti dall'IMU in quanto il territorio comunale è interamente ricompreso nell'elenco di cui alla circolare n. 9 del 14/06/1993.
2. *I fabbricati rurali ad uso strumentale* di cui all'art. 9 comma 3 bis del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557 convertito in legge 26 febbraio 1994 n. 133, sono esenti ai sensi dell'art. 1 comma 708 della Legge 147 del 27/12/2013.

**Art. 13**  
**ALTRE ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta, oltre alle tipologie di immobili indicati nell'art. 7 del D.Lgs 504/1992:
  - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle coop. Edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
  - b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
  - c) la casa coniugale assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - d) ad un unico immobile, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  - e) i fabbricati costruiti dall'impresa costruttrice e destinati alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
  - f) A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
2. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione nei casi elencati, il soggetto passivo presenta, **a pena di decadenza del beneficio**, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. La presentazione della dichiarazione deve avvenire entro il termine ordinario per la presentazione delle **dichiarazioni** di variazione relative all'IMU per l'anno di riferimento.



**Art. 14**  
**VERSAMENTI**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno
3. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di al comma 2 e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. L'importo minimo da versare in autoliquidazione da parte del contribuente è di euro 12,00 (dodici) da intendersi riferito alla quota annuale dovuta da ciascun soggetto passivo e non alla singola rata, comprensiva della quota spettante al comune e dell'eventuale quota spettante allo Stato. Tale limite non costituisce franchigia.
7. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che *risulti versata la totalità dell'imposta dovuta in relazione all'immobile in proprietà* e che il soggetto versante invii all'ufficio del Comune apposita comunicazione con i nominativi e gli importi pagati per conto degli altri contitolari. In assenza della comunicazione o di inesatto versamento, l'ufficio, in sede di controllo, emette avviso di accertamento in base alle effettive quote di proprietà, con addebito di sanzioni e interessi a carico dei possessori inadempienti.

**Art. 15**  
**DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
3. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

**Art. 16**  
**RIMBORSI E COMPENSAZIONI**

1. Il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. L'eventuale eccedenza di versamento può essere compensata con l'imposta dovuta per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata all'art. 12 del Regolamento comunale delle Entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a 12,00 euro (dodici), l'importo si intende riferito ad ogni anno di imposta e per ciascun soggetto.

**Art. 17**  
**FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.

**Art. 18**  
**ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO**

1. L'attività di accertamento e il controllo dei versamenti effettuati e delle dichiarazioni presentate è esercitata dal Comune ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504/1992. A tal fine può:
  - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, informazioni contenute in documentazione presentata per altre finalità al Comune, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Nei casi in cui, dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, delle sanzioni, degli interessi e delle spese di spedizione.
3. Gli interessi applicati sugli avvisi di accertamento sono calcolati nella misura indicata all'art. 12 del Regolamento comunale delle Entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06.

4. Non sono emessi avvisi di accertamento per importi inferiori a € 12,00 (dodici). L'importo si intende riferito ad ogni anno di imposta e per ogni soggetto passivo.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato o altra forma consentita dalla legge.
6. L'ammontare delle spese di notifica, ripetibili nei confronti del destinatario, è determinato in base al DM del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 settembre 2012:
  - € 5,18 se effettuata con raccomandata con Ar in Italia;
  - € 8,35 se effettuata con raccomandata AR all'estero;
  - € 8,75 se effettuata a mezzo del messo comunale.

### **Art. 19** **SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 35, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente Regolamento comunale delle Entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

### **Art. 20** **CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.
2. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla TASI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.lgs. n. 546/92, come riformulato dal D. Lgs. 24 settembre 2015 n. 156, per le controversie proposte dal 01/01/2016, di valore non superiore ad € 20.000,00 (da considerare solo il tributo escludendo sanzioni e interessi), il ricorso produce anche gli

effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

5. In ipotesi di reclamo, il termine perentorio di 30 giorni dalla data di consegna, spedizione o notifica del ricorso, per costituirsi in giudizio presso la Commissione tributaria, decorre dalla scadenza del periodo di 90 giorni previsti per la conclusione del procedimento di reclamo.

#### **Art. 21**

### **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Qualora l'avviso di accertamento ovvero il sollecito di pagamento emesso dall'Ufficio e regolarmente notificato, non risulti pagato nei termini assegnati, il Funzionario Responsabile attiva il procedimento per il recupero coattivo del tributo, delle sanzioni e degli interessi, se dovuti.
1. Il Funzionario Responsabile del Tributo, attiva il procedimento per la riscossione coattiva scegliendo, con proprio atto motivato, tra le varie modalità previste dalla normativa, anche differenziando la scelta della modalità in base all'entità del credito, alla solvibilità e alla personalità del debitore desunta dai suoi precedenti fiscali, perseguendo in ogni caso criteri di efficacia, efficienza, economicità, oltrechè trasparenza ed imparzialità dell'azione di recupero.
2. Il recupero coattivo del credito tributario è effettuato con una delle seguenti modalità:
  - decreto ingiuntivo ai sensi del R.D. 14-4-1910 n. 639;
  - iscrizione a ruolo affidato al concessionario della riscossione ai sensi del DPR 602/73 come modificato dal D. Lgs. 112/99 e successive modificazioni;
  - cessione del credito ai sensi del D. L. 79/97 convertito in legge 140/97 e dell'art. 76 della legge 342/2000.
2. E' attribuita al funzionario responsabile del servizio o ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 446/97, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 639/10.
3. Al fine di una più efficace azione di recupero dell'evasione, il Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario può decidere, dandone motivazione con proprio atto, di avvalersi della collaborazione di professionisti esterni (avvocati) o di altri soggetti esterni all'Ente a supporto di alcune fasi del procedimento coattivo.
4. E' stabilito in Euro *12,00* il limite, al di sotto del quale, il Funzionario Responsabile dell'entrata *può* non procedere, per motivi di economicità di gestione, al recupero coattivo delle somme non versate.

#### **Art. 22**

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

#### **Art. 23**

### **NORMA DI RINVIO**

1. Il presente regolamento disciplina l'IMU in conformità al disposizioni di legge vigenti e si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria in materia.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

#### **Art. 24**

#### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2014.